

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1967

(161^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente **MARTINELLI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948 » (1391) (D'iniziativa dei senatori Guanti ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 2943
GIGLIOTTI 2943
SALERNI, f.f. relatore 2943

« Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto » (2114) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 2937, 2938, 2939, 2943
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze 2939, 2943
PELLEGRINO 2938, 2939
SALERNI 2938, 2939
TRABUCCHI, f.f. relatore 2938

La seduta è aperta alle ore 12,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bonacina, Cenini, De Luca Angelo, Gigliotti, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto » (2114) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Ferreri, impedito per le sue condizioni di salute a poter, ancora per qualche tempo, prendere parte ai lavori della nostra Commissione, se non si fanno osservazioni la relazione sarà svolta del senatore Trabucchi.

T R A B U C C H I, *f.f. relatore*. Onorevoli colleghi, il vigente regolamento in materia di assunzione del personale del lotto è relativamente arretrato, risalendo al 1940 (regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077) come da espresso rinvio dell'articolo 69 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge nell'anno successivo.

Tali norme si ispirano a principii ormai sorpassati e del tutto in contrasto con le disposizioni ora vigenti in materia per gli altri pubblici dipendenti, sia pure con ordinamento autonomo come il personale del lotto. Per tale ragione il ministro Preti, di concerto col ministro del tesoro Colombo, ha presentato il disegno di legge oggi in discussione, che è stato già approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo scorso. Nel provvedimento si stabiliscono nuovi criteri per il reclutamento del personale del lotto e per l'espletamento dei concorsi; si indicano i titoli di precedenza, i limiti di età e altri elementi di natura puramente tecnica. Sono elencati così i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; buona condotta, diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, idoneità fisica all'impiego; la Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro delle finanze, è composta dall'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o da altri funzionari pari grado e da tre funzionari della carriera direttiva.

Fatta questa succinta relazione, anche se vi sono alcuni punti sui quali sarebbe opportuno ascoltare la spiegazione del rappresentante del Governo, in particolare all'articolo 5 ove sono elencati alcuni titoli preferenziali, invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

P E L L E G R I N O. Il mio intervento non vuole essere soltanto di adesione, ma intende cercare di apportare un miglioramento al testo del provvedimento. Mi riferisco in particolare al punto 17 dell'articolo 5 ove è detto che, a parità di merito, sono preferiti « coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione del lotto ». A tal proposito desidero ricordare la benemerita categoria di coloro che per numerosi anni sono stati chiamati dai ricevitori a dar loro un aiuto, acquisendo così una notevole esperienza, ma usufruendo di un rapporto di lavoro del tutto anomalo, *sui generis* direi. A mio giudizio si dovrebbe cercare il modo di sistemare queste persone che per la maggior parte dei casi sono in giovane età.

P R E S I D E N T E. Per evitare che il provvedimento torni all'esame della Camera dei deputati, sarebbe forse opportuno che il senatore Pellegrino presentasse un ordine del giorno in proposito anziché una proposta di modifica.

S A L E R N I. Mi associo alle considerazioni testè fatte dal senatore Pellegrino. La categoria di persone da lui indicata è trascurata nella maniera più assoluta: gente che lavora da quasi dieci anni rischia di essere allontanata dal servizio perchè non ha alcun rapporto di impiego. Il Parlamento non può non tener conto di una simile situazione!

P E L L E G R I N O. A me sembra che già vi sia il precedente di un concorso che ha sistemato una parte del personale avventizio del lotto. Perchè dunque non si provvede alla stessa maniera nel disegno di legge in discussione? Se poi si decidesse di presentare un ordine del giorno, vorrei che il Governo si prendesse veramente e seriamente carico di sistemare il personale interessato.

S A L E R N I. La situazione è veramente grave.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ripeto in questa sede le considerazioni già svolte alla Camera dei deputati. Desidero pregare la Commissione di non apportare modifiche al disegno di legge, anche perchè il tempo ormai stringe. È chiaro, d'altra parte, che, indetti i concorsi, molto probabilmente gran parte del personale indicato andrà automaticamente a posto. Nell'ipotesi poi che una parte di esso non sia sistemato pur avendo i precedenti ricordati dai colleghi, in quel momento si porrà per il Governo, per l'Amministrazione e anche per il Parlamento il problema di risolvere la situazione che ne deriverà. Per ora l'augurio che noi facciamo è che tutti possano essere sistemati con il presente provvedimento...

S A L E R N I . È un semplice augurio natalizio...

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. ... anche perchè all'articolo 5 si parla di persone che abbiano prestato servizio per non meno di un anno e quindi vi è un margine piuttosto ampio.

S A L E R N I . Udite le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, ritengo che anche il senatore Pellegrino possa essere d'accordo nel presentare un ordine del giorno.

P E L L E G R I N O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La nomina ad aiuto ricevitore del lotto si consegue mediante concorso pubblico per esami, salvo il caso di cui al successivo articolo 9 della presente legge.

Il concorso è indetto con decreto del Mi-

nistro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Per ottenere l'ammissione al concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; per le categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
- 3) buona condotta;
- 4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
- 5) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Gli aiuto ricevitori aggiunti, coloro che pur non rivestendo tale qualifica abbiano riportato l'idoneità nel concorso previsto dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, e i commessi avventizi del lotto sono ammessi, prescindendosi dai limiti di età, al primo concorso successivo alla pubblicazione della presente legge.

Il Ministro per le finanze, con decreto motivato, dispone l'esclusione dal concorso, soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Agli interessati deve essere data notizia della esclusione.

(È approvato).

Art. 2.

Il limite di età di 32 anni stabilito dall'articolo precedente è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal numero 2 dell'articolo precedente, purchè complessivamente non si superino i limiti di età ivi fissati.

(È approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso.

È in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nel personale di ruolo, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio del personale stesso e delle promozioni da aiuto ricevitore a ricevitore, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro delle finanze, è composta dall'Ispettore generale per il lotto e le lotterie ovvero da altro funzionario pari grado in servizio presso l'ispettorato generale per il lotto e le lotterie e da tre funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso l'ispettorato medesimo.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva, in servizio presso detto ispettorato con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Il colloquio previsto dall'articolo 9 della presente legge è sostenuto davanti ad una Commissione di composizione conforme a quella di cui ai commi precedenti.

(È approvato).

Art. 4.

Gli esami del concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto consistono in due prove scritte ed in una orale.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le prove scritte vertono: la prima su un componimento di italiano e la seconda su un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della seconda prova scritta, sulle seguenti materie:

nozioni sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto e sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria;

nozioni sulla Costituzione italiana e sulla storia d'Italia dal 1815.

Le prove scritte si svolgono contemporaneamente presso le intendenze di finanza, sedi di estrazione; quella orale è sostenuta a Roma presso il Ministero delle finanze, ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Per lo svolgimento delle prove scritte presso le sedi di estrazione è costituito un comitato di vigilanza, presieduto dall'intendente di finanza e composto da un funzionario designato dal Ministero e da altri due nominati dall'intendente.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)161^a SEDUTA (20 dicembre 1967)

Funge da segretario un funzionario dell'intendenza.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che riportino una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

(È approvato).

Art. 5.

Nei concorsi per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto sono preferiti a parità di merito:

- 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
- 13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione del lotto;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

(È approvato)

Art. 6.

Espletate le prove di concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, riconosce la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del personale del lotto. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

161ª SEDUTA (20 dicembre 1967)

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di conferire i posti medesimi nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad altrettanti candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Coloro che hanno conseguito la nomina ad aiuto ricevitore del lotto decadono dalla nomina stessa qualora non assumano servizio entro il termine stabilito.

(È approvato).

Art. 7.

L'aiuto ricevitore del lotto prima di assumere servizio deve prestare giuramento davanti all'intendente di finanza, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare giuramento importa la decadenza dalla nomina.

(È approvato).

Art. 8.

Gli aiuto ricevitori sono inquadrati in apposito ruolo che costituirà la base per la nomina a ricevitore.

(È approvato).

Art. 9.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto possono, prescindendosi dai limiti di età, acquisire annualmente la

qualifica di aiuto ricevitore dopo l'esito favorevole di un esame consistente in un colloquio vertente in materia di servizio ».

Le unità di detto personale che possono acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore non possono essere superiori al numero corrispondente al terzo dei posti non coperti ai fini dell'organico di cui all'articolo 1 della citata legge 4 febbraio 1958, n. 40, salva l'osservanza delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie assimilate.

Il colloquio è indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 66 e 69 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e gli articoli 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188, del regolamento sul lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, nonchè tutte le norme in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Pellegrino, Trabucchi e Salerno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 2114, concernente nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto, ha considerato la necessità di provvedere alla sistemazione di tutto il personale ausiliario che attualmente, e in alcuni casi da molti anni, presta la sua opera in aiuto o in qualche caso anche in sostituzione del ricevitore del lotto;

impegna il Governo a predisporre norme atte a rendere possibile l'assunzione in ruolo nel più breve tempo anche di que-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

161ª SEDUTA (20 dicembre 1967)

sto personale, che ha dato prova di dedizione assidua e intelligente allo Stato e all'Amministrazione finanziaria ».

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Guanti ed altri: « Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948 » (1391)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Guanti, Romano e Pirastu: « Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del senatore Magliano Terenzio, la relazione sarà svolta dal senatore Salerni.

Ricordo alla Commissione che abbiamo già avuto occasione, recentemente, di esaminare questo provvedimento. Infatti, nella seduta del 16 novembre scorso, in sede referente, il senatore Magliano Terenzio ne fece una breve illustrazione, sottolineando il fatto che con esso si viene a sanare una situazione quasi paradossale, di svantaggio per una certa categoria di orfani ed orfane di insegnanti elementari. Ragione per cui ne raccomandò l'approvazione, suggerendo peraltro una modifica agli articoli 2 e 3 riguardanti la copertura della spesa, per far sì che essa faccia carico al fondo globale per l'esercizio finanziario 1968. Il Sottosegretario Agrimi si dichiarò favorevole al disegno

di legge e alle modifiche suggerite, rilevando che il Governo aveva presentato un provvedimento analogo, al quale rinunciava in favore di quello di iniziativa parlamentare. Dopo di che, all'unanimità, la Commissione incaricò il senatore Magliano Terenzio di presentare la relazione favorevole; nella seduta del 6 dicembre scorso, poi, la Commissione, all'unanimità, ha incaricato il Presidente di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge alla Commissione stessa. La richiesta è stata accolta ed infatti noi oggi siamo chiamati a riesaminare il provvedimento, ma, appunto, in sede deliberante.

S A L E R N I, *f.f. relatore*. Mi rimetto completamente alla ricordata illustrazione fatta dal senatore Magliano Terenzio, che in questo momento sostituisco. Come la Commissione già sa, si tratta di concedere il diritto a pensione agli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948 e che, evidentemente per errore, comunque con un atto non di giustizia, non furono compresi nel trattamento di quiescenza di cui alle leggi 13 giugno 1952, n. 690, e 15 febbraio 1958, n. 46. Provvedere anche nei loro confronti costituisce non soltanto un atto di giustizia, ma anche di dignità. Ragione per cui, riecheggiando il parere favorevole espresso dal senatore Magliano Terenzio, invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge in discussione, nel testo già da noi approvato nella seduta del 16 novembre.

G I G L I O T T I. Dopo aver esaminato il provvedimento ampiamente ed esaurientemente in sede referente, decidemmo non soltanto di chiederne l'assegnazione in sede deliberante, ma anche che l'avremmo rapidamente approvato. Io penso che il problema sia stato sviscerato a fondo e che la Commissione possa oggi approvare il disegno di legge senza ripere la discussione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono estesi agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili o vedove maggiorenni di insegnanti elementari, deceduti in data anteriore al 1° ottobre 1948 e già titolari di pensione del Monte pensioni istituito con legge 18 dicembre 1878, n. 4646, o della Cassa di previdenza degli Enti locali, i benefici di cui agli articoli 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul fondo della « Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti elementari » prevista dall'articolo 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successivamente modificata in « Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate » amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La Commissione, nel dibattito svoltosi in sede referente, aveva approvato il seguente nuovo testo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con riduzione del fondo di parte corrente destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provve-

dimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente legge.

La Commissione, nel corso del dibattito in sede referente, aveva approvato il seguente nuovo testo:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari